

Corte di Cassazione Sezione Tributaria Civile
Sentenza del 5 novembre 2008, n. 26539
Integrale

Data Udienda: 09/10/2008
Presidente Sezione: MIANI CANEVARI Fabrizio
Relatore: BURSESE Gaetano Antonio
Attore: AGENZIA delle ENTRATE
Convenuto: ALTERNATIVA Cooperativa a r.l.
Pubbl. Ministero: PIVETTI Marco

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IRPEG (IMPOSTA SUI REDDITI DELLE PERSONE GIURIDICHE)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio - Presidente

Dott. MERONE Antonio - Consigliere

Dott. BERNARDI Sergio - Consigliere

Dott. BURSESE Gaetano Antonio - rel. Consigliere

Dott. CARLEO Giovanni - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

AGENZIA delle ENTRATE; in persona del Direttore p.t., domiciliata in Roma in via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, da cui e' rappresentata e difesa;

- ricorrente -

contro

AL. Co. a r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. SANTOCHIRICO Vincenzo ed elettivamente domiciliata in Roma presso lo suo studio dell'avv. BRINDISI Rocco in via dei Gracchi n. 91 per procura a margine del controricorso;

- controricorrente -

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Basilicata n. 28.02.05, sez. 2, depos. il 8.4.05; avente da oggetto: reddito impresa - detrazioni costi;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dei 9.10.2008 dai Consigliere Dott. BURSESE Gaetano Antonio;

Udito l'avv. Sergio Fiorentino dell'Avvocatura generale dello Stato; Sentito il P.M. in persona del sost. P.G. Dott. PIVETTI Marco che ha chiesto il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La soc. cooperativa Al. a r.l. impugnava l'avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 1995 con il quale, l'Ufficio

delle entrate di Matera, a seguito di p.v.c. della Guardia di Finanza, rettificava la dichiarazione dei redditi IRPEG - ILOR, a seguito d'indebita detrazione dei costi relativi agli acquisiti di carburante e di quelli riguardanti gli omaggi da destinare alla clientela nel periodo natalizio. L'impugnazione dell'atto impositivo era accolta in primo grado; la sentenza era confermata in appello, ritenendosi non soddisfatto il requisito della motivazione dell'avviso in assenza di una autonoma valutazione critica delle risultanze della verifica fiscale, ed affermandosi la legittimità della detrazione dei costi relativi al carburante ed alle spese di rappresentanza.

Avverso la decisione il Ministero dell'Economia e Finanze e l'Agenzia delle entrate hanno proposto ricorso per cassazione.

La contribuente resiste con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo l'amministrazione finanziaria deduce che il requisito motivazionale dell'atto impositivo è pienamente soddisfatto anche attraverso il mero rinvio alle risultanze di un p.v.c., purché conosciuto o conoscibile dal contribuente.

Col secondo motivo si duole che la sentenza impugnata non abbia tenuto conto della specifica disciplina dettata al fine della deducibilità dei costi per carburante, e della mancata prova della inerenza dei costi sostenuti, a fronte delle contestazioni dell'Ufficio. Le doglianze sono fondate.

Questa Corte ha infatti costantemente affermato, che "...la motivazione degli atti di accertamento "per relationem", con rinvio alle conclusioni contenute nel verbale redatto dalla Guardia di Finanza nell'esercizio dei poteri di polizia tributaria, non è illegittima per mancanza di autonoma valutazione da parte dell'ufficio degli elementi da quella acquisiti, significando semplicemente che l'ufficio stesso, condividendone le conclusioni, ha inteso realizzare una economia di scrittura, che, avuto riguardo alla circostanza che si tratta di elementi già noti al contribuente, non arreca alcun pregiudizio al corretto svolgimento del contraddittorio" (Cass. n. 10205 del 2003, n. 1236 del 2006). Ha inoltre al riguardo precisato il S.C. che anteriormente alle modifiche operate prima dalla Legge 27 luglio 2000, n. 212, articolo 7, e poi, per le imposte sui redditi, dal Decreto Legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, articolo 1, (i quali hanno introdotto l'obbligo di allegazione dell'atto richiamato, o, comunque, di riproduzione del suo contenuto nell'atto notificato), il requisito motivazionale dell'avviso di accertamento poteva essere assolto "per relationem", cioè mediante il riferimento ad elementi di fatto offerti da altri documenti, a condizione che gli stessi fossero conosciuti dal destinatario. Tale ultimo presupposto è "in re ipsa" quando il riferimento attiene a verbali d'ispezione o verifica compiuti alla presenza del contribuente, o a lui notificati o comunicati nei modi di legge" (Cass. n. 15842 del 12/07/2006).

Quanto alla doglianza relativa alla detraibilità dei carburanti, si rileva che questa Corte ha avuto modo di affermare che la possibilità di detrarre dall'imposta dovuta quella assolta per l'acquisto di carburanti destinati ad alimentare i mezzi impiegati per l'esercizio dell'impresa è subordinata al fatto che le cosiddette "schede carburanti", che l'addetto alla distribuzione è tenuto a rilasciare, siano complete in ogni loro parte e debitamente sottoscritte, senza che l'adempimento a tal fine disposto ammetta equipollente alcuno e indipendentemente dall'avvenuta contabilizzazione dell'operazione nelle scritture dell'impresa. (Cass. 21941 del 19/10/2007; Cass. n. 21769 del 2005).

Questo Collegio, infine, condivide il principio secondo cui in tema di accertamento delle imposte sui redditi e con riguardo alla determinazione del reddito d'impresa, l'onere della prova circa l'esistenza dei fatti che danno luogo ad oneri e costi deducibili, ivi compreso il requisito dell'inerenza, incombe al contribuente che invoca la deducibilità (Cass. n. 12330 del 8.10.2001; Cass. n. 16198 del 27/12/2001).

Il ricorso va pertanto accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio, anche per le spese, alla CTR della Basilicata.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese di questo giudizio, ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Basilicata.